

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 7 dicembre 2018



SUBAPPALTO

Italia Oggi	07/12/18	P. 39	CANTIERI, STRETTA SUI SUBAPPALTI	MASCOLINI ANDREA	1
--------------------	----------	-------	----------------------------------	---------------------	---

FONDI PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	07/12/18	P. 29	TOSCANA, VOUCHER A IMPRESE E STUDI 4.0		2
--------------------	----------	-------	--	--	---

PROFESSIONISTI E COMPETENZE

Italia Oggi	07/12/18	P. 1	L'ISTITUZIONE DI NUOVE FIGURE E' COMPITO ESCLUSIVO DELLO STATO	DAMIANI MICHELE	3
--------------------	----------	------	--	-----------------	---

DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2018

Italia Oggi	07/12/18	P. 28	PROFESSIONISTI COL BOLLINO UE	Luigi Chiarello, Michele Damiani	4
--------------------	----------	-------	-------------------------------	-------------------------------------	---

RIFIUTI

Sole 24 Ore	07/12/18	P. 1	RIFIUTI, ANCHE L'EMILIA E' AL COLLASSO	GILBERTO JACOPO	6
--------------------	----------	------	--	-----------------	---

UNIVERSITÀ

Italia Oggi	07/12/18	P. 34	OK DALLA UE ALLE LAUREE CONTEMPORANEE		9
Sole 24 Ore	07/12/18	P. 25	SONO LEGITTIME DUE LAUREE CONTEMPORANEE IN UNO STATO UE	CASTELLANETA MARINA	10

Nuove misure per gli appalti previste nella legge di conversione del decreto sicurezza

Cantieri, stretta sui subappalti

Più poteri d'accesso ai prefetti e inasprimento delle pene

Pagina a cura
di **ANDREA MASCOLINI**

Più poteri ai prefetti negli accessi ai cantieri per controllare i subappalti; inasprite le pene per i subappalti o cottimi affidati senza autorizzazione. Sono queste le due misure principali contenute nella legge del primo dicembre 2018, n. 132, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 novembre 2018, che converte il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 che, all'interno di un complesso di misure sulla sicurezza (anche di protezione internazionale e immigrazione, funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), prevede anche modifiche alla disciplina dei controlli nei cantieri e dei subappalti non autorizzati.

Si tratta dell'articolo 26, comma 1 del decreto convertito in legge che modifica l'ar-

ticolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevedendo che per i lavori pubblici la notifica preliminare con la quale si annuncia l'avvio del cantiere sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, anche al prefetto.

La norma precedente prevedeva, invece, una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, da inviare solo all'azienda unità sanitaria locale e alla sede dell'ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti.

In particolare, la norma del Testo unico del 2008, così come modificata dal decreto sicurezza adesso recita: «Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: cantie-

ri di cui all'articolo 90, comma 3; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno».

In base al decreto 159/2011 il prefetto ha il potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Un secondo intervento di rilievo per il settore dei contratti pubblici riguarda l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori e dei subappaltatori che facciano ricorso, illecitamente al subappalto.

L'intervento trova sede nell'articolo 25 in tema di sanzioni in materia di subappalti illeciti dove si interviene sull'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, prevedendo come prima misura la trasformazione in delitto del reato fino ad oggi contrav-

venzionale; inoltre si prevede l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

Si procede all'innalzamento della reclusione da uno a cinque anni, quando in precedenza si trattava invece di reclusione da sei mesi a un anno, e si stabilisce la possibilità di comminare una multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Possibili soggetti a tali misure saranno i soggetti che, per contratti di appalto affidati da pubbliche amministrazioni, concedano anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Stretta anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.



SPAZIO PROFESSIONISTI

TOSCANA, VOUCHER A IMPRESE E STUDI 4.0

La Regione Toscana apre il 17 dicembre un bando finalizzato a incrementare l'attività di innovazione delle imprese e dei professionisti, agevolando i loro investimenti nei servizi avanzati e qualificati corrispondenti a quelli individuati nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane, approvato con decreto 1389 del 30/03/2016.

Il bando sostiene investimenti legati alle priorità tecnologiche indicate nella Strategia di ricerca e innova-

zione per la specializzazione intelligente (Ict e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologia), nonché alle applicazioni tecnologiche inerenti alla strategia nazionale e regionale su Industria 4.0. Il progetto d'investimento deve includere studi di fattibilità e attività d'innovazione, tra cui in particolare acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di sostegno all'innovazione e acquisizione di personale altamente qualificato.

a cura di **Confprofessioni**

IL BANDO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione

ISTITUZIONE RESPONSABILE

Regione Toscana.

Soggetto gestore: Sviluppo Toscana S.p.A.

SCADENZA

Dalle ore 9:00 del 17/12/2018 fino a esaurimento risorse

DOTAZIONE FINANZIARIA

4.600.000 €.

2.000.000 € per il manifatturiero, 2.600.000 € per il settore turismo, commercio e attività terziarie

DIMENSIONE CONTRIBUTO

Agevolazioni in forma di voucher. Costo totale del progetto: > 15.000 €.

Spesa massima ammissibile per servizio e intensità di aiuto indicate in relazione alla dimensione dell'impresa e alla tipologia di attività.

In caso di due o più tipologie di servizi, spesa massima ammissibile: 100.000 €. Incremento dell'intensità d'aiuto del 20% in caso di acquisizione di:

ricerca contrattuale; incubazione

BENEFICIARI

MPMI, compresi i liberi professionisti, in forma singola o associata (Associazioni temporanee di impresa ATI, Rete-contratto); reti di imprese con personalità giuridica (Rete-soggetto), consorzi, società consortili. L'attività economica prevalente deve rientrare nei codici Ateco individuati

DURATA

Inizio: primo giorno successivo alla data di comunicazione della concessione dell'agevolazione. Termine: indicato nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel "Catalogo" allegata al bando

NOTE

Redazione della domanda online sulla piattaforma del sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it, previa registrazione e rilascio delle credenziali

CONTATTI

Per saperne di più sul bando: bandoinnovazionea@regione.toscana.it

Per informazioni generali: numero verde 800098719 oppure info@giovanisi.it



PROFESSIONISTI/2

L'istituzione di nuove figure è compito esclusivo dello Stato

Damiani a pag. 34

Una sentenza della Consulta boccia una legge pugliese sulla clownterapia

Professioni, vince lo Stato

Competenza esclusiva soprattutto per la sanità

 Pagina a cura di **MICHELE DAMIANI**

L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato. Ancor di più per quanto riguarda le professioni sanitarie, vista l'approvazione della riforma Lorenzin (legge 3/2018) che ha rinnovato le procedure di riconoscimento relative a nuove professionalità operanti nell'ambito della sanità. Qualsiasi iniziativa avanzata da enti locali per la definizione di nuove figure professionali non sarà legittima costituzionalmente, anche per il mancato rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza

n.228 depositata ieri. Con la sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 60 del 20/12/2017, che istituiva la figura professionale del «clown di corsia», ovvero dei professionisti della clownterapia. La legge stabiliva l'istituzione della figura professionale, i percorsi formativi da seguire, le modalità di erogazione dei corsi di formazione, comprensivi di ore di studio e di tirocinio. Inoltre, veniva istituito un apposito registro regionale in cui sarebbero stati iscritti i «professionisti della clownterapia». Il ricorso per impugnazione della legge è stato avanzato lo scorso febbraio dal presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni per «lesione della competenza statale in materia

di professioni, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione». Secondo la Corte: «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui, l'individuazione di nuove figure, è riservata allo Stato» e che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già, per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale». La sentenza, poi, analizza il tema della formazione, un argomento di competenza residuale delle regioni, negandola in questo caso perché l'attività regionale dovrebbe riferirsi a «figure definite dal legislatore statale» e, quindi,

non istituite ex novo da altri enti. La Corte ricorda, infine, che la procedura per l'individuazione di nuove professioni sanitarie è stata modificata con l'approvazione della legge Lorenzin (legge 3/2018) che stabilisce come: «L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, previo parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi sanciti in Conferenza stato-regioni».

IO ONLINE La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ok del senato al disegno di legge europea 2018. Deroghe ai non vedenti sul diritto d'autore

Professionisti col bollino Ue

Facilitati l'esercizio e il riconoscimento dei titoli formativi

DI LUIGI CHIARELLO
E MICHELE DAMIANI

Stop al giro delle sette chiese: dovrà essere una sola autorità (quella abilitata al riconoscimento della qualifica professionale) a rilasciare tutti i certificati necessari per la tessera professionale europea. E arriva anche una definizione chiara su cosa si intenda per «legale stabilimento» dei professionisti che operano in un paese dell'Unione. Nel campo delle compravendite immobiliari, invece, arriva una stretta ai conflitti di interesse per le professioni che esercitano attività relative alle operazioni d'acquisto, ma non sono agenti. Per questi ultimi, invece, si aprono nuove possibilità d'business nel settore. Sono solo alcune delle disposizioni previste dal disegno di legge europea 2018, approvato mercoledì scorso dal senato e ora al vaglio della Camera dei deputati. Il ddl cambia anche i criteri di concessione per l'aper-

tura delle rivendite di tabacchi, cancellando il parametro della produttività, sostituito dal rapporto tra rivendite e popolazione residente. E introduce facilitazioni e deroghe per i soggetti con handicap nella duplicazione delle opere protette da diritto d'autore. Anche sul web. Spunta poi una nuova delega alla Consob: l'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari dovrà vegliare sulle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e sulla presentazione delle offerte da parte dei

soggetti abilitati.

Va ricordato che disegno di legge nasce dall'esigenza di uniformare la normativa italiana alle intervenute disposizioni Ue. E risponde ad alcune esigenze rappresentate in seno all'esecutivo dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona. In particolare, questo disegno di legge vuole:

- affrontare due procedure d'infrazione e tre casi EU Pilot;
- dare attuazione a due direttive, di cui una scaduta il 31

marzo 2018 sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano, l'altra l'11 ottobre 2018 relativa alle limitazioni ai diritti d'autore a beneficio dei non vedenti;

– garantire piena attuazione a due regolamenti Ue: quello sulle aste delle quote di emissione dei gas serra e quello sui diritti doganali;

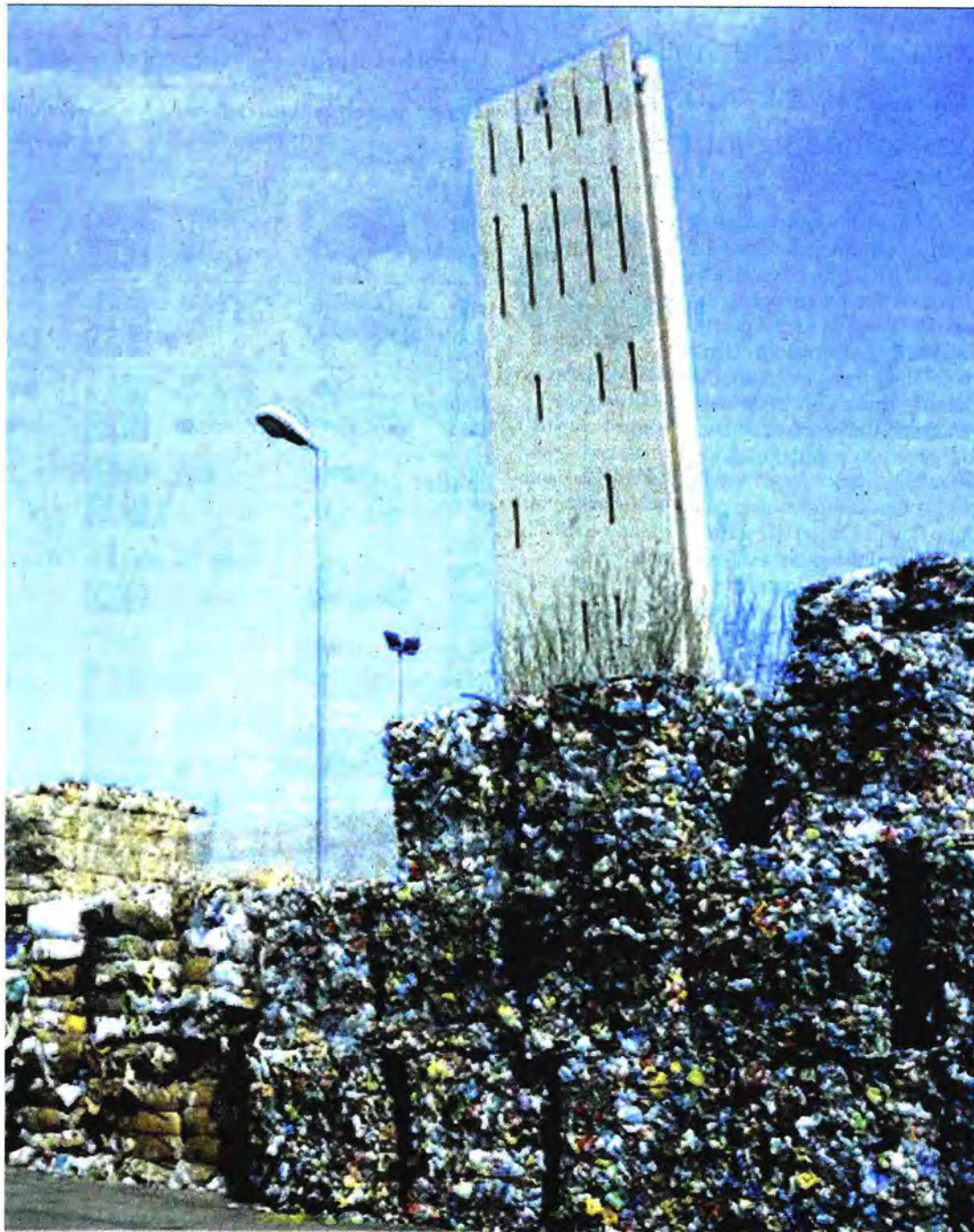
– dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/Ce sulle qualifiche professionali.



Le principali novità nel disegno di legge europea

Riconoscimento delle qualifiche professionali	La norma interviene sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali nell'Unione europea sulla base di requisiti formativi minimi e cancella ostacoli all'esercizio della professione. In particolare: - Definisce cosa significa essere «legalmente stabiliti» in uno stato membro: lo si è quando si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione in quello stato e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione. La norma dice anche che «è possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente». - In relazione ai certificati occorrenti per incassare la tessera professionale europea, il ddl impone alle autorità competenti al riconoscimento delle rispettive qualifiche professionali di rilasciare tutti i certificati richiesti, anziché soltanto la documentazione in suo possesso. - Più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il conto alla rovescia sulla verifica dei requisiti scatta dalla settimana successiva alla richiesta di tessera professionale europea. E potrebbe anche essere prorogato di altre due settimane per problemi di sicurezza e salute pubblica	Iva	Il regime di non imponibilità Iva sarà applicato in via generalizzata sui corrispettivi dei servizi accessori che abbiano concorso alla formazione del valore in Dogana dei beni importati
Agenti d'affari	Gli agenti d'affari non possono effettuare attività di mediazione nei settori in cui sviluppano anche attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni e servizi	Rivendite tabacchi	Le concessioni per l'apertura di rivendite di tabacchi saranno rilasciate sulla base del rapporto, in una determinata zona o in un dato Comune, tra popolazione residente e numero di rivendite già attive. Sparisce il criterio della «produttività minima» sostituito da quello della «popolazione». A dettare la proporzione sarà un decreto del ministero dell'economia, varato entro sei mesi dal via libera alla legge europea
Agenti Immobiliari	Nel campo della compravendita degli immobili si introduce una stretta ai conflitti di interesse per le professioni diverse dall'agente immobiliare, ma afferenti a un settore merceologico simile. Inoltre, si amplia lo spettro di azione degli agenti immobiliari che potranno gestire direttamente ulteriori servizi legati al ciclo di compravendita	Dogane	Viene modificato l'articolo 84 del Tuld (Testo unico doganale) in fatto di prescrizione dell'obbligazione sui diritti doganali, per uniformarsi al codice doganale dell'Unione europea. Il termine attualmente previsto di tre anni decorre: a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe; b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito; c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia; d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti sia causato da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Medici, Infermieri, architetti	In relazione ai titoli formativi di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si dispone che se i titoli rilasciati da altri stati Ue non soddisfano le condizioni minime di formazione ai fini dell'accesso in Italia alle medesime professioni, questi siano comunque riconosciuti purché la formazione sia iniziata da una data certa e il titolo sia accompagnato da un attestato che certifichi l'effettivo esercizio dell'attività svolta per almeno un triennio consecutivo nell'ultimo quinquennio.	Diritto d'autore	La proposta di legge europea, facendo seguito a quanto previsto dalla nuova direttiva 2017/1564 che ha ampliato lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore, introduce nuove deroghe al diritto d'autore in favore dei soggetti non vedenti, con una disabilità visiva, con disabilità percettiva o di lettura, con una disabilità fisica. Le deroghe scattano per realizzare copie delle opere «in formato accessibile».
Trasporti	Il personale del ministero delle infrastrutture e trasporti laureato in ingegneria e in possesso di patente B per autoveicoli potrà fare l'esaminatore per il rilascio delle patenti diverse dalla B		

EMERGENZA AMBIENTE



Inceneritore. Cumuli di rifiuti davanti al termovalorizzatore Hera a Coriano (Rimini)

Rifiuti, anche l'Emilia è al collasso

Forse la prima a cadere sarà una delle regioni più moderne e meglio attrezzate, l'Emilia Romagna. Anzi, forse proprio per questo, l'Emilia Romagna potrebbe essere il termometro più sensibile e accurato dell'emergenza rifiuti verso cui l'Italia sta precipitando. Il 21 ottobre scorso, questo giornale aveva scritto che ci si avvicina con velocità verso la crisi della spazzatura, e a quanto

dicono diverse aziende emiliane e romagnole di gestione e selezione dei rifiuti c'è già una data ipotetica. In teoria il 10 dicembre, lunedì prossimo, in Emilia Romagna potrebbe fermarsi il meccanismo ben rodato della raccolta differenziata. Forse non succederà proprio il 10 dicembre. Ma l'emergenza sta arrivando davvero.

Jacopo Giliberto — a pag. 10

Rifiuti, collasso Emilia Romagna

«Altro spazio o si blocca tutto»

L'EMERGENZA

**Gli impianti sono pieni
«Autorizzare con urgenza
stoccaggi "istantanei"»**

**Il problema riguarda
i rifiuti speciali, circa 8,5
milioni di tonnellate**

Jacopo Giliberto

Forse la prima a cadere sarà una delle regioni più moderne e meglio attrezzate, l'Emilia Romagna. Anzi, forse proprio per questo, per la sua modernità ed efficienza, l'Emilia Romagna potrebbe essere il termometro più sensibile e accurato dell'emergenza rifiuti verso cui l'Italia sta correndo con passo bersagliero. Il 21 ottobre questo giornale aveva avvertito che ci si avvicina con velocità verso la crisi della spazzatura, e a quanto dicono diverse aziende emiliane e romagnole di gestione e selezione dei rifiuti c'è già una data ipotetica. Non succederà ma — leggendo la temperatura "riscuometrica" — in teoria il 10 dicembre, lunedì prossimo, in Emilia Romagna potrebbe fermarsi il meccanismo ben rodato della raccolta differenziata. Non succederà il 10 dicembre come pronosticato dalle aziende del settore. Ma l'emergenza sta arrivando davvero.

L'allarme delle imprese

In ottobre le imprese emiliane e romagnole dei rifiuti avevano lanciato un appello. Il documento congiunto era firmato a Bologna dalle organizzazioni regionali di Confservizi-Utilitalia, Confcooperative, Legacoop, Cna, Confindustria Emilia Romagna e Confartigianato. La lettera diceva che, per le regole che paralizzano sia gli impianti sia il mercato, i rifiuti e i materiali da rigenerare non trovano destinazione e si accumulano nei capannoni e nelle linee di trattamento, selezione e riciclo. Gli impianti sono pieni a tappo. Bisogna autorizzare con urgenza l'aumento degli stoccaggi "istantanei" e "temporanei" degli impianti, che hanno già supera-

to le quantità autorizzate. Nelle scorse settimane si sono svolti incontri concitati in Regione con i dirigenti e i funzionari dei diversi settori interessati (quelli che rilasciano le autorizzazioni Aia agli stoccaggi di rifiuti, quelli che seguono la gestione della spazzatura e così via). L'assessora regionale all'Ambiente Paola Gazzolo ha rilasciato al Sole24Ore una dichiarazione lunga ma fumosa che comincia con «Abbiamo ben presente il problema e siamo al lavoro per arrivare il prima possibile a una soluzione che garantisca le nostre imprese», passa per «scenario al quale si aggiunge la totale assenza di strategia da parte del Governo» e finisce con «intendiamo comunque garantire alle nostre aziende le necessarie condizioni per poter operare».

Problema rifiuti speciali

Secondo le imprese ambientali dell'Emilia Romagna, il problema riguarda i rifiuti prodotti dalle imprese (quelli definiti speciali), circa 8,5 milioni di tonnellate.

Dicono diverse cose. I centri di stoccaggio sono ormai pieni all'orlo. Le aziende hanno crescenti stock di rifiuti da smaltire, anche in conseguenza del blocco operato dagli intermediari di rifiuti, che a loro volta, per effetto delle limitate capacità di deposito autorizzate, per non rischiare sanzioni respingono le richieste delle imprese. Costi di trattamento in forte aumento e per talune tipologie raddoppiati. Deficit di capacità per il recupero energetico e lo smaltimento. Crescenti difficoltà a realizzare impianti di smaltimento già pianificati. Complessità degli iter di autorizzazione per realizzare impianti di riciclo e di recupero di rifiuti speciali.

Che cosa succede in Italia

Il problema non è solamente dell'Emilia e della Romagna. E non riguarda solamente i rifiuti delle aziende. Il problema è assai più vasto, riguarda tutta l'Italia — per esempio la Sicilia che respinge sdegnosa la realizzazione di inceneritori e predilige le discariche — e davanti a una crisi assai più grave — ed è figlia delle velleità ideologiche sui rifiuti,

quelle descritte qualche giorno fa alla presentazione dell'edizione 2018 del Rapporto Nimby Forum.

Le raccolte differenziate marciano a tutta forza, i cittadini e le imprese dividono con precisione carta, plastica, vetro e gli altri materiali.

Ma normative lisergiche e sentenze contromano impediscono il riutilizzo dei materiali rigenerabili, come nel caso delle regole end-of-waste paralizzante da una sentenza e il cui sblocco è stato promesso dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

Nel frattempo i comitati del no, i cosiddetti nimby, paralizzano il riciclo: no agli impianti di biogas che ricavano metano dai rifiuti, no alla cartiera di Mantova che potrebbe far decollare il riciclo solamente se può riaccendere l'inceneritore di servizio, no ai termovalorizzatori che servono a completare il ciclo della raccolta differenziata, no al riciclo agricolo dei concimi ottenuti dai depuratori.

Intanto in luglio la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte Europea la decisione sulla beffa dei "codici a specchio": procure inferocite e consulenti arrabbiati considerano "pericolosi" tutti i rifiuti, paralizzandone il riciclo e mettendo sul lastrico aziende e dipendenti.

Infine, manca il mercato dei prodotti rigenerati. Le gare di appalto delle pubbliche amministrazioni dovrebbero per legge imporre l'uso di materiali riciclati, ma non accade. E quasi tutti i consumatori respingono con sdegno i prodotti rigenerati pensando che siano di qualità peggiore.

Per saperne di più

Il tema sta muovendo molte iniziative in una delle città, Roma, più esposte. Dopo il Libro Bianco Confindustria sull'economia circolare, lunedì 10 dicembre l'Ispra presenterà la nuova edizione del fondamentale Rapporto Rifiuti Urbani, giovedì 13 dicembre la Fondazione Ottimisti e Razionali discuterà «La questione rifiuti tra mito e realtà» e venerdì 14 dicembre nella sede della Confindustria in viale dell'Astronomia si terrà il convegno sui «Criteri ambientali» promosso dalla Cisaambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA IN CIFRE

700mila

Tonnellate di rifiuti in più
Negli ultimi anni in Emilia Romagna sono stati prodotti molti più rifiuti speciali rispetto alle previsioni del piano regionale.

65%

Il livello Ue di riciclo per il 2035
L'Italia, leader in Europa per riciclo, ha già conseguito in anticipo molti degli obiettivi europei però mancano ancora molti impianti per poter ridurre al 10% il ricorso alla discarica.

53

Impianti di "digestione"
Per recuperare i rifiuti organici mancano in Italia ancora decine di impianti anaerobici che "digeriscono" gli scarti per poterli rendere riciclabili.

4

Nuovi termovalorizzatori
Per raggiungere gli obiettivi europei servono al Sud alcuni grandi impianti moderni di recupero energetico per eliminare la quota non riciclabile di rifiuti.



Impianto moderno Il termovalorizzatore Hera a Coriano (Rimini)



CORTE DI GIUSTIZIA

***Ok dalla Ue
alle lauree
contemporanee***

Semaforo verde europeo ai titoli universitari ottenuti in contemporanea. Un soggetto che si laurea in due indirizzi diversi, svolgendo i corsi in parte contemporaneamente, dovrà vedersi riconoscere in modo automatico il titolo in tutti gli stati membri. A stabilirlo è la Corte di giustizia europea, nella sentenza alla causa C-675/17. La vicenda riguarda un cittadino italiano che nel 2013 vedeva accolta l'istanza di riconoscimento del titolo di odontoiatra dal Ministero della salute. Il titolo gli era stato rilasciato dalla Facoltà di medicina dell'università di Innsbruck. Nel 2014 aveva presentato al Ministero un'istanza di riconoscimento del titolo in medicina e chirurgia rilasciato dalla stessa università di Innsbruck. Il Ministero ha negato il riconoscimento del successivo titolo vista la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali che «non prevederebbe che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni». Inoltre «la simultanea iscrizione a due corsi di laurea, benché ammessa dal diritto austriaco, è espressamente vietata dal diritto italiano, il quale prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno». Accogliendo il ricorso del professionista, la Corte ha spiegato che: «Uno stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l'interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano rispettati». Questo anche perché «spetta

allo stato membro d'origine (nel caso l'Austria) e non allo stato ospitante, far sì che i requisiti della direttiva siano rispettati. Il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli sarebbe, infatti, gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell'autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare tali titoli.



Corte di giustizia

Sono legittime due lauree contemporanee in uno Stato Ue

Il divieto di iscrizione contemporanea in due corsi di laurea fissato in uno Stato non blocca il riconoscimento dei titoli acquisiti in un altro Paese Ue

Marina Castellaneta
—a pagina 28

Legittime due lauree contemporanee in uno Stato Ue

CORTE DI GIUSTIZIA

Occorre rispettare
i requisiti minimi
per la formazione

Marina Castellaneta

Il divieto di iscrizione contemporanea in due corsi di laurea fissato in uno Stato membro non può bloccare il riconoscimento automatico dei titoli acquisiti in un altro Paese Ue. Nel segno della fiducia reciproca tra Stati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-675/17), che riguarda direttamente l'Italia. Per la Corte, se le condizioni minime di formazione sono rispettate, il riconoscimento dei titoli deve essere automatico e incondizionato, senza che le autorità nazionali dello Stato membro ospitante possano chiedere il rispetto di condizioni non previste dalla direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita con Dlgs 206/2007, modificato dal n. 15/2016 per l'attuazione della direttiva 2013/55).

Il rinvio pregiudiziale d'interpretazione è stato sollevato dal Consiglio di Stato. Un cittadino italiano, che aveva conseguito il titolo di odontoiatra e poi di medico chirurgo in Austria, aveva chiesto il riconoscimento del primo titolo, sul quale non era stata sollevata alcuna obiezione. Sull'istanza relativa al secondo titolo il ministero della Salute aveva opposto un rifiuto perché l'uomo, per un periodo, aveva svolto i due corsi di studio congiuntamente. Di conseguenza – a dire del Governo – poiché la direttiva 2005/36 non prevede che una persona possa effettuare contemporaneamente due

formazioni, la domanda di riconoscimento doveva essere respinta. Un'interpretazione bocciata dagli eurogiudici. Per la Corte, infatti, le autorità italiane erano tenute a dare il via libera al riconoscimento sia del titolo austriaco di odontoiatra sia di medico chirurgo. Prima di tutto perché la direttiva è basata sul principio del riconoscimento automatico dei titoli di formazione che, nei settori in esame, sono armonizzati nei requisiti minimi. Pertanto, per l'accesso alle attività e per l'esercizio della professione il titolo conseguito nello spazio Ue ha effetti sul territorio di uno Stato membro in modo analogo al titolo "nazionale". In secondo luogo perché la direttiva non vieta in alcun modo la formazione a tempo parziale o la possibilità di iscrizione simultanea a più formazioni: è solo necessario che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione conseguita in uno Stato "non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno". Spetta, inoltre, allo Stato membro che rilascia il titolo di formazione verificare che i requisiti quantitativi e qualitativi siano rispettati, tenendo conto "del fatto che i titoli di formazione consentiranno ai titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea". Poi, in forza della reciproca fiducia tra gli Stati membri, via libera al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli e alla circolazione negli altri Paesi Ue, senza che lo Stato ospitante possa frapporre ostacoli.

La pronuncia della Corte di giustizia potrebbe portare a un ripensamento, in Italia, del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea anche per evitare situazioni di discriminazione a rovescio.

■ RIPRODUZIONE RISERVATA